

**SCHEMA DI
CONTRATTO DI APPALTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI**

“Realizzazione piastra integrata energetica polivalente su proprietà Regione Lazio - Fotovoltaico e Climatizzazione” da attuarsi sull’immobile “Mercato ortofrutticolo” di Fondi (MOF) nell’ambito dell’Azione 2.1.1. b) “Interventi di efficienza energetica: patrimonio regionale e altri edifici pubblici” e dell’Azione 2.2.1 a) "Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili - soggetti pubblici", rientranti nel PR Lazio FESR 2021-2027, incluse le opere di demolizioni e opere murarie necessarie a completamento dell’intervento.

CUP: F72F23000320001

CIG: _____

TRA

La MOF Scpa, Società Consortile per la gestione del Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi, C.F. e P.IVA n. 01704320595, in persona dell'Amministratore Delegato e l.r.p.t. Vincenzo (Enzo) Addessi, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Fondi in Viale Piemonte 1, di seguito anche denominata “Soggetto Attuatore”;

E

L'Appaltatore _____, C.F. e P.IVA _____, iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____, in persona del l.r.p.t. _____, nato a _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in _____, di seguito denominata anche “Contraente” o “Appaltatore”;

PREMESSO CHE:

- Il Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi (MOF) costituisce un’infrastruttura pubblica di grande rilevanza, nella quale si svolgono attività di interesse pubblico qualificate strategiche dalla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2022.
- Per la realizzazione del Centro Agroalimentare di Fondi è stato messo a disposizione della Società consortile IMOF S.c.p.A., società a partecipazione regionale (deliberazioni della Giunta regionale nn. 8136 e 8137 del 29 settembre 1992), il compendio immobiliare del Mercato Ortofrutticolo di Fondi ai sensi dell’art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, successivamente affidato in gestione alla MOF S.c.p.A, già IMOF S.c.p.a., con atto di concessione d’uso approvato con DGR n. 1938/1995.



- Il MOF è costituito da un unico complesso immobiliare, che comprende sia il vecchio Mercato Ortofrutticolo di Fondi, di proprietà della Regione Lazio, sia un ampliamento dello stesso, di proprietà della MOF S.c.p.A., società partecipata dalla Regione Lazio, dal Comune di Fondi, dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina, dal Consorzio degli operatori del Mercato Euromof e da altri soggetti.
- Con riguardo alla parte di proprietà della MOF S.c.p.a., il MASAF (ex MIPAAF), con decreto di concessione prot. n. 0702742 del 22.12.2023, ha ammesso il progetto presentato dalla medesima MOF S.c.p.A. alle agevolazioni previste dal PNRR, Misura M2C1, dichiarando il Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (MOF) “infrastruttura di interesse locale”, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento GBER - Regolamento (UE) n. 651/2014.
- Al fine di garantire condizioni di equità tra tutte le attività e le aziende operanti all'interno del Centro Agroalimentare, il progetto presentato per accedere ai finanziamenti del PNRR, riferito alla parte di proprietà della MOF S.c.p.A. potrà essere realizzato solo contestualmente agli interventi previsti sulla parte di proprietà della Regione Lazio, al fine di assicurare un'attuazione efficace e coordinata delle opere previste.
- Con Deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 18 aprile 2025, è stato formalmente avviato l'intervento denominato "*Realizzazione piastra integrata energetica polivalente su proprietà Regione Lazio - Fotovoltaico e Climatizzazione*" su immobile "*Mercato ortofrutticolo*" di Fondi (MOF)", da eseguirsi presso il complesso immobiliare di proprietà della Regione Lazio.
- L'intervento rientra nell'ambito del PR FESR Lazio 21-27 Priorità 2 “Europa più verde”, con il quale la Regione Lazio si propone di favorire la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e di promuovere interventi per l'adattamento al cambiamento climatico, mediante i seguenti obiettivi specifici:
 - Obiettivo specifico 2.1 “Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra” attuato attraverso l'Azione 2.1.1. b) “Interventi di efficienza energetica patrimonio regionale e altri edifici pubblici”: l'azione incentiva misure volte alla riduzione dei consumi finali di energia primaria degli edifici pubblici, concentrandosi principalmente sugli edifici più energivori, garantendo la massima efficacia in termini di costi e dando priorità ad approcci di ristrutturazione integrata e profonda;
 - Obiettivo specifico 2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti” attuato attraverso l'Azione 2.2.1 a) “Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili - soggetti pubblici”: l'azione sostiene una serie di misure finalizzate alla promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento, del raffrescamento, prioritariamente interventi per l'ottimizzazione del consumo di energia autoprodotta finalizzata a massimizzare lo switch dei consumi di energia termica in elettrica e su interventi innovativi e sperimentali.



- La citata Deliberazione n. 261/2025:
 - ha individuato la MOF S.c.p.A quale Soggetto Attuatore dell'intervento in argomento;
 - ha disciplinato la ripartizione delle fonti di finanziamento destinate all'intervento tra fondi FESR e fondi regionali;
 - ha assegnato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori e alla Direzione Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio quello di Responsabile di Azione (RA).
- Con Deliberazione n. 791 dell'11/09/2025 è stata approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione Lazio - Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del territorio, Demanio e Patrimonio e Direzione Lavori pubblici e infrastrutture e MOF s.c.p.A., al fine di:
 - disciplinare in dettaglio ruoli, obblighi, scadenze, circuiti finanziari, modalità di monitoraggio, cause di revoca, criteri di ammissibilità della spesa e regole di visibilità e comunicazione, conformemente al Regolamento (UE) 2021/1060 e al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);
 - precisare che, tra gli impegni riposti in capo alla MOF S.c.p.a., è richiesto di fornire l'integrale documentazione progettuale, comprensiva dei necessari pareri/autorizzazioni/nullaosta da parte degli enti competenti, e degli atti di verifica, validazione ed approvazione del progetto da porre a base di gara, utili alla corretta predisposizione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori;
 - stabilire che la Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, e la Direzione Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità idraulica, Demanio e Patrimonio operino congiuntamente per la gestione dell'intera fase di gara.
- La Deliberazione n. 791/2025, ha infine specificato la copertura finanziaria degli oneri discendenti dall'attuazione della convenzione, pari a complessivi € 34.554.316,55, come di seguito articolata:
 - a) per complessivi € 27.316.398,92, negli stanziamenti complessivi del bilancio regionale previsti a valere sugli Obiettivi Specifici 2.2 e 2.1 del PR FESR 2021–2027, come rimodulati a seguito della variazione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 26 giugno 2025, per un importo totale di € 18.179.009,20 da imputare al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 2.2. e un importo totale di € 9.137.389,72 da imputare al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 2.1;
 - b) per € 3.737.917,63 a valere su fondi regionali;
 - c) per € 3.500.000,00 a valere sulla contabilità speciale istituita con le risorse assegnate ai sensi: dell'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 145/2018 e dell'articolo 24-quater della legge



136/2018, assegnate con DPCM dell'OCDPC del 27 febbraio 2019 e inserite nel Piano degli investimenti approvato con determinazioni dirigenziali n. G15949 del 29/11/2023 e n. G17676 del 29/12/2023, riferite all'intervento codice 731 "Interventi di messa in sicurezza e consolidamento delle coperture a paraboloide del Mercato Ortofrutticolo di Fondi".

- Il progetto esecutivo dell'intervento è stato redatto dalla Società SPS Ingegneria e Costruzioni Srl, con studio tecnico in Santa Maria A Vico (CE) e verificato, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 dell'All. I.7, dalla società SI CERT ITALY S.r.l., che ha trasmesso il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo alla MOF s.c.p.A. in data 01/12/2025.
- Il Verbale di validazione è stato redatto dal Responsabile del Procedimento del Soggetto Attuatore MOF s.c.p.a. in data 01/12/2025.
- La MOF s.c.p.A. con Determinazione n. 3120 del 1/12/2025 ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Realizzazione piastra integrata energetica polivalente su proprietà Regione Lazio - Fotovoltaico e Climatizzazione" su immobile "Mercato ortofrutticolo" di Fondi (MOF)".
- Il suddetto progetto è stato trasmesso dalla MOF s.c.p.A. alla Regione Lazio con nota prot. n. 1187339 del 02/12/2025 e con nota successiva prot. n. 584 del 4.03.2026, acquisita in pari data al protocollo generale della Regione Lazio con il n. 0234, la MOF S.c.p.A. ha nuovamente trasmesso la progettazione esecutiva contenente le precisazioni necessarie per la eliminazione di refusi che non comportano la necessità di una nuova validazione;
- In data 10 febbraio 2026 con nota Prot. n. 0140223 è stata trasmessa alla MOF S.c.p.a. la Convenzione definitivamente sottoscritta dalle parti interessate.
- Con Determinazione a contrarre n. G02310 del 24/02/2026 della Direzione Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio in attuazione delle citate Deliberazioni della Giunta regionale n. 261 del 18 aprile 2025 e n. 791 dell'11 settembre 2025, è stato disposto l'espletamento di una procedura di gara aperta per l'intervento denominato "Realizzazione piastra integrata energetica polivalente su proprietà Regione Lazio - Fotovoltaico e Climatizzazione" su immobile "Mercato ortofrutticolo" di Fondi (MOF) nell'ambito dell'Azione 2.2.1 a) "Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili - soggetti pubblici" e dell'Azione 2.1.1. b) "Interventi di efficienza energetica: patrimonio regionale e altri edifici pubblici - soggetti pubblici", rientranti nel PR Lazio FESR 2021-2027 – Obiettivo di Policy 2 "Un'Europa resiliente e più verde". Priorità 2 "Europa più verde", incluse le opere di demolizioni e opere murarie necessarie a completamento dell'intervento, per un importo complessivo di € 26.072.048,04.
- Con la medesima determinazione è stato disposto che l'affidamento avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice e della modalità di svolgimento della procedura di gara basata sulla inversione procedimentale, ai sensi



del comma 3 dell'art. 107 del D.lgs. 36/2023. L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 26.072.048,04 di cui € 25.709.815,36 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi dei costi della manodopera pari a € 2.951.109,33 ed € 362.232,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

- Con la stessa determinazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dell'All. I.2 al Codice, è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione l'Arch. Giorgia Boca, Dirigente dell'Area "Gestione e valorizzazione dei beni patrimoniali. Gestione dei beni confiscati alla criminalità" della Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio.
- Come esplicitato nella richiamata Determinazione a contrarre n. G02310/2026, ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo BIM (Building Information Modelling) ai sensi dell'art. 43 e Allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di intervento su immobili esistenti.
- Con determinazione n. G00058 del 9/01/2026 della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 è stato individuato, quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento dei lavori, il P.Ed. Maurizio Peccolo, funzionario in servizio presso l'Area Attuazione Interventi PNNR/PNC – Gare LL.PP. della medesima Direzione.
- Con determinazione n. _____ del _____ del Direttore della Direzione Lavori pubblici e infrastrutture di concerto con il Direttore della Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del territorio, Demanio e Patrimonio, ai sensi dell'art. 498 ter del Regolamento Regionale n. 1/2002 e s.m.i., sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Bando di gara GUUE (generato dalla piattaforma STELLA e inviato alla Commissione Europea per la pubblicazione); Disciplinare di gara; Schema di domanda di partecipazione; Documento di gara unico europeo (elaborato dalla piattaforma STELLA); Schema di Offerta Economica; Schema di contratto; Codice di comportamento della Regione Lazio approvato con Delibera n. 33/2014; e ne è stata disposta la pubblicazione sulla Piattaforma *e-procurement* STELLA, propria della Regione Lazio, per l'avvio della procedura di gara. La documentazione di gara come anche le determinazioni a contrarre, di nomina del RUP, di nomina del Responsabile del procedimento per l'Affidamento e di indizione della procedura, sono state altresì pubblicate sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".
- Sono stati effettuati in capo all'OE risultato primo in graduatoria i controlli per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e di quelli speciali, come espressamente previsti dagli atti della procedura di gara con esito _____ e non risultano presentati nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione, come da dichiarazione del Responsabile del procedimento per l'affidamento dei suddetti lavori, resa in data _____ e posta agli atti;



- con Determinazione n. _____ del _____ sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'OE _____, avente sede legale a _____ - C.F. _____/P.IVA _____ che ha offerto un ribasso del _____ corrispondente ad un importo contrattuale complessivo pari ad € _____ così composto: € _____ quale importo dei lavori, netti del ribasso d'asta, comprensivo di € _____ per costi della manodopera ed € _____ per costi della sicurezza, oltre I.V.A.;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dell'intervento relativo ai lavori di "Realizzazione piastra integrata energetica polivalente su proprietà Regione Lazio – Fotovoltaico e Climatizzazione" su immobile "Mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF)" – CUP _____ CIG _____
2. L'Appaltatore accetta, senza riserva alcuna, per il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara, indicato dall'Appaltatore nella propria Offerta, la realizzazione dell'opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le eventuali somministrazioni, prestazioni e forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'opera, in conformità al progetto esecutivo posto a base di gara nonché alle prescrizioni dettate da parte della Stazione Appaltante o dagli Enti preposti al rilascio di pareri, ancorché non specificamente indicate nel presente contratto e nei documenti allegati. Il presente atto è soggetto, altresì, a tutte le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, per quanto vigente.
3. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'intervento in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta presentata. Pertanto, il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo che sono comunque da leggersi alla luce dell'Offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel Capitolato Generale d'Appalto, per quanto vigente.
4. L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i lavori oggetto del presente contratto dovranno svolgersi in contemporanea con le attività del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (MOF) durante gli orari di apertura del Mercato, secondo il programma dei lavori che potrà essere integrato, aggiornato e/o modificato per tener conto delle esigenze sia del Centro Agroalimentare che dell'esecutore, nella massima collaborazione, sicurezza e rispetto dei tempi di esecuzione.



Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad euro _____, di cui euro _____ per lavori, al netto del ribasso d'asta del _____%, e comprensivi dei costi della manodopera pari a € 2.951.109,33 come risulta dall'Offerta dell'Appaltatore, ed euro 362.232,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
2. Il contratto è stipulato a CORPO ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori.
3. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione dei luoghi nei quali i lavori si svolgeranno, nonché delle quantità dei materiali da fornire, di aver liberamente esposto i prezzi ritenendoli congrui e remunerativi, e dichiara, altresì, che il prezzo pattuito si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a fornire l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprendente l'esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori, le eventuali prestazioni e forniture ancorché non indicate o specificate nell'Offerta, ma necessarie per garantire la piena funzionalità e completa efficacia, efficienza e utilizzabilità dell'opera stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 60 e dell'Allegato II.2 – bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., stante l'obbligatorio inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi secondo quanto indicato nell'Art. 2.2. che segue.

Art. 2.1 - Elenco dei corpi d'opera

Struttura delle Categorie

Struttura delle Categorie del Computo al lordo del ribasso

Nella tabella seguente vengono riportate il riepilogo delle categorie e le relative percentuali che saranno utilizzate come base per la contabilità dei lavori.



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	25'709'815,36	100,000
C:001	DEMOLIZIONI ED OPERE MURARIE SUSSIDIARIE euro	2'180'580,82	8,482
C:001.001	DEMOLIZIONE PADIGLIONE E euro	477'801,97	1,858
C:001.001.013	OPERE EDILI (OG1) euro	477'801,97	1,858
C:001.002	DEMOLIZIONE PADIGLIONE F euro	403'453,28	1,569
C:001.002.013	OPERE EDILI (OG1) euro	403'453,28	1,569
C:001.003	DEMOLIZIONE PADIGLIONE G euro	488'545,91	1,900
C:001.003.013	OPERE EDILI (OG1) euro	488'545,91	1,900
C:001.004	DEMOLIZIONE CENTRALE FRIGORIFERA euro	94'494,07	0,368
C:001.004.013	OPERE EDILI (OG1) euro	94'494,07	0,368
C:001.005	RICOSTRUZIONE BOX PADIGLIONE E- G euro	716'285,59	2,786
C:001.005.013	OPERE EDILI (OG1) euro	716'285,59	2,786
C:002	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO euro	16'066'803,59	62,493
C:002.006	RICOSTRUZIONE SALA LOGISTICA EX CELLE FRIGO euro	68'169,60	0,265
C:002.006.012	OPERE IMPIANTISTICHE - ADEGUAMENTO EDIFICI EX CENTRALE FRIGO E PADIGLIONE F (OG11) euro	68'169,60	0,265
C:002.007	STRUTTURE PIASTRE euro	8'152'092,19	31,708
C:002.007.001	FONDAZIONI ED OPERE IN C.A. (OG1) euro	323'118,67	1,257
C:002.007.002	STRUTTURA SPAZIALE (OS33) euro	4'124'983,50	16,044
C:002.007.003	PILASTRI, COPERTURE, SCOSSALINE, PITTURAZIONI (OS18-A) euro	2'687'668,91	10,454
C:002.007.004	SOPRALZO PILASTRI PADIGLIONI (OG1) euro	478'325,73	1,860
C:002.007.005	ALLACCI FOGNATUREE SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI (OG1) euro	304'472,02	1,184
C:002.007.006	STRUTTURE CABINE ELETTRICHE (OG1) euro	233'523,36	0,908
C:002.008	IMPIANTI ELETTRICI OPERE CONNESSE euro	221'686,88	0,862
C:002.008.009	OPERE IMPIANTISTICHE - CAVI ELETTRICI (OG9) euro	43'864,95	0,171
C:002.008.011	OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI ELETTRICI DI CABINA (OG9) euro	70'044,60	0,272
C:002.008.015	IMPIANTI INFORMATICI (OS19) euro	107'777,33	0,419
C:002.009	MIGLIORAMENTO/ POTENZIAMENTO RETE DATI CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA ULTRA LARGA euro	143'859,68	0,560
C:002.009.015	IMPIANTI INFORMATICI (OS19) euro	143'859,68	0,560
C:002.011	IMPIANTI FOTOVOLTAICO euro	5'931'820,14	23,072
C:002.011.007	OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO (OG9) euro	3'432'996,56	13,353
C:002.011.008	OPERE IMPIANTISTICHE - CAVIDOTTI (OG9) euro	876'098,67	3,408
C:002.011.009	OPERE IMPIANTISTICHE - CAVI ELETTRICI (OG9) euro	1'009'102,30	3,925
C:002.011.010	OPERE IMPIANTISTICHE - QUADRI ELETTRICI (OG9) euro	398'118,14	1,549
C:002.011.011	OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI ELETTRICI DI CABINA (OG9) euro	215'504,47	0,838
C:002.012	ADEGUAMENTO ANELLO MT euro	382'201,62	1,487
C:002.012.008	OPERE IMPIANTISTICHE - CAVIDOTTI (OG9) euro	191'345,32	0,744
C:002.012.009	OPERE IMPIANTISTICHE - CAVI ELETTRICI (OG9) euro	158'173,50	0,615
C:002.012.011	OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI ELETTRICI DI CABINA (OG9) euro	32'682,80	0,127
C:002.013	IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO euro	330'006,60	1,284
C:002.013.009	OPERE IMPIANTISTICHE - CAVI ELETTRICI (OG9) euro	48'979,47	0,191
C:002.013.010	OPERE IMPIANTISTICHE - QUADRI ELETTRICI (OG9) euro	211'088,38	0,821
C:002.013.011	OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI ELETTRICI DI CABINA (OG9) euro	69'938,75	0,272
C:002.014	NUOVA CENTRALE FRIGORIFERA PADIGLIONE F euro	34'899,22	0,136
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:002.014.009	OPERE IMPIANTISTICHE - CAVI ELETTRICI (OG9) euro	21'448,50	0,083
C:002.014.010	OPERE IMPIANTISTICHE - QUADRI ELETTRICI (OG9) euro	13'450,72	0,052
C:002.016	CLIMATIZZAZIONE PADIGLIONI "E - G" euro	11'032,20	0,043
C:002.016.009	OPERE IMPIANTISTICHE - CAVI ELETTRICI (OG9) euro	11'032,20	0,043
C:002.017	CLIMATIZZAZIONE SALE LOGISTICHE euro	397'754,17	1,547
C:002.017.009	OPERE IMPIANTISTICHE - CAVI ELETTRICI (OG9) euro	367'772,20	1,430
C:002.017.010	OPERE IMPIANTISTICHE - QUADRI ELETTRICI (OG9) euro	29'981,97	0,117
C:002.018	IMPIANTO MONITORAGGIO IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E DI ILLUMINAZIONE PADIGLIONI PIAZZALI E GALLERIE euro	132'438,31	0,515
C:002.018.015	IMPIANTI INFORMATICI (OS19) euro	132'438,31	0,515
C:002.019	REFRIGERAZIONE CELLE FRIGO PAD.F euro	142'378,18	0,554
C:002.019.009	OPERE IMPIANTISTICHE - CAVI ELETTRICI (OG9) euro	23'228,10	0,090
C:002.019.010	OPERE IMPIANTISTICHE - QUADRI ELETTRICI (OG9) euro	119'150,08	0,463
C:002.020	IMPIANTO FRIGORIFERO SALA MACCHINE euro	118'464,80	0,461
C:002.020.010	OPERE IMPIANTISTICHE - QUADRI ELETTRICI (OG9) euro	59'728,65	0,232
C:002.020.020	IMPIANTO FRIGORIFERO SALA MACCHINE (OG11) euro	58'736,15	0,228
C:003	CLIMATIZZAZIONE euro	7'462'430,95	29,026
C:003.006	RICOSTRUZIONE SALA LOGISTICA EX CELLE FRIGO euro	1'297'595,00	5,047
C:003.006.013	OPERE EDILI (OG1) euro	1'216'461,31	4,732
C:003.006.014	BLOCCO BAGNI (OG1) euro	73'676,91	0,287
C:003.006.023	IMP. CLIMATIZZAZIONE SALE LOGISTICHE (OG11) euro	7'456,78	0,029
C:003.008	IMPIANTI ELETTRICI OPERE CONNESSE euro	417'714,40	1,625
C:003.008.016	IMP.ILLUMINAZIONE PIAZZALI (OG9) euro	110'430,04	0,430
C:003.008.017	IMP.ILLUMINAZIONE PAD.F (OG9) euro	99'611,86	0,387
C:003.008.018	IMP.ILLUMINAZIONE PAD.E e G (OG9) euro	160'380,16	0,624
C:003.008.019	IMP.ILLUMINAZIONE SALE LOGISTICHE (OG9) euro	47'292,34	0,184
C:003.010	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA ALL' HUB MERCATO- DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTROLLO ACCESSI euro	218'930,72	0,852
C:003.010.015	IMPIANTI INFORMATICI (OS19) euro	218'930,72	0,852
C:003.014	NUOVA CENTRALE FRIGORIFERA PADIGLIONE F euro	1'773'253,76	6,897
C:003.014.013	OPERE EDILI (OG1) euro	1'767'989,64	6,877
C:003.014.024	IMP. REFRIGERAZIONE PAD. F (OG11) euro	5'264,12	0,020
C:003.015	CLIMATIZZAZIONE PADIGLIONE "D" LATO REGIONE euro	471'832,58	1,835
C:003.015.021	IMP. CLIMATIZZAZIONE PAD. D (OG11) euro	471'832,58	1,835
C:003.016	CLIMATIZZAZIONE PADIGLIONI "E - G" euro	774'321,69	3,012
C:003.016.022	IMP. CLIMATIZZAZIONE PAD. E-G (OG11) euro	774'321,69	3,012
C:003.017	CLIMATIZZAZIONE SALE LOGISTICHE euro	517'691,03	2,014
C:003.017.023	IMP. CLIMATIZZAZIONE SALE LOGISTICHE (OG11) euro	517'691,03	2,014
C:003.019	REFRIGERAZIONE CELLE FRIGO PAD.F euro	1'101'731,70	4,285
C:003.019.015	IMPIANTI INFORMATICI (OS19) euro	23'445,00	0,091
C:003.019.024	IMP. REFRIGERAZIONE PAD. F (OG11) euro	1'078'286,70	4,194
C:003.020	IMPIANTO FRIGORIFERO SALA MACCHINE euro	889'360,07	3,459
C:003.020.020	IMPIANTO FRIGORIFERO SALA MACCHINE (OG11) euro	889'360,07	3,459
	A R I P O R T A R E		



pag. 10

Elenco Prezzi

Viene qui richiamato e non allegato ma facente parte del contratto, come allegato di esso, l'elenco prezzi del computo metrico dei lavori a corpo.

Art. 2.2 - Clausola di revisione dei prezzi

1. La Stazione Appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II-bis. Nello specifico, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **3%** dell'importo complessivo, si dà luogo alla revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 3% nella misura pari al 90% di tale eccedenza**.
2. L'importo revisionale è determinato considerando l'indice sintetico revisionale come specificato nell'Allegato II-bis al Codice.
3. Secondo quanto espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la Stazione Appaltante potrà utilizzare:
 - nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima committente e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima committente e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 3 - Documenti contrattuali.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) Progetto esecutivo approvato dalla MOF s.c.p.A. con determinazione n. 3120 del 1/12/2025, costituito dagli elaborati come espressamente elencati nel Disciplinare di gara e in via sintetica da:
 1. Capitolato generale d'Appalto;
 2. Capitolato Speciale d'Appalto;
 3. Relazione Tecnica ed elaborati grafici progettuali;



4. Elenco dei prezzi e Computo Metrico Estimativo;
 5. Cronoprogramma dei lavori, ai sensi della lettera b) dell'art. 32 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023;
 6. Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- b) Offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara costituita da:
- _____
 - _____
 - _____
- c) Offerta economica;
- d) Le polizze come successivamente indicate.
2. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, e conferma con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione, conoscenza e di accettare tutte le condizioni del progetto esecutivo, per cui con la firma del presente contratto ne decreta la piena ed incondizionata accettazione.

Art. 4 - Garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'Appaltatore ha prestato in favore della Regione Lazio C.F. 80143490581 la garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'importo di Euro _____, rilasciata dall'Agenzia _____, Polizza n. _____ in data _____. Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del richiamato decreto, l'Appaltatore ha fruito del beneficio della riduzione del _____% dell'importo garantito.
2. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si richiamano tutte le disposizioni previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
3. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Soggetto Attuatore darà espressa comunicazione alla Stazione Appaltante affinché la Stessa possa incamerare in tutto od in parte la garanzia, fermo restando che l'Appaltatore stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro _____ giorni dalla richiesta del RUP.
4. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della normativa vigente e cessa di avere effetto all'emissione del certificato di collaudo.
5. Con la sottoscrizione del presente atto si svincola automaticamente la cauzione provvisoria presentata dall'appaltatore in sede di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'importo di euro _____, tramite polizza fideiussoria/fidejussione N. _____, rilasciato da _____, in data _____.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha altresì consegnato, la Polizza assicurativa, costituite secondo le modalità, i termini e le condizioni del citato



articolo, a copertura degli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicura altresì la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento con un minimo di 5.000.000,00.

7. Per il pagamento della rata di saldo l'Appaltatore si impegna alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo si impegna altresì alla stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, di una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.
10. Tali polizze sono emesse a favore della Stazione Appaltante, secondo le indicazioni contenute nella documentazione della procedura, e sono custodite agli atti della medesima Stazione Appaltante.

Art. 5 - *Anticipazione - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo*

1. Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario



al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

3. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.
4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. L'Operatore economico avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e dalle prescritte ritenute raggiunga l'ammontare di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le vigenti disposizioni.
6. Secondo quanto previsto all'art. 8 della convenzione stipulata tra la MOF S.c.p.A. e la Regione Lazio, tutti i pagamenti dovuti all'Appaltatore saranno effettuati direttamente dalla Regione Lazio, in nome e per conto del Soggetto Attuatore, su formale richiesta della MOF S.c.p.A. nel rispetto delle tempistiche contrattuali e previa:
 - attestazione da parte del Soggetto Attuatore della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - trasmissione delle fatture e della documentazione giustificativa di spesa;
 - verifica, da parte della competente Direzione regionale, della regolarità, ammissibilità e coerenza della spesa ai fini del PR Lazio FESR 2021–2027.
7. La procedura di pagamento diretto da parte della Regione Lazio agli operatori economici aggiudicatari dei lavori si configura come modalità non riconducibile alla sfera di controllo né di responsabilità della MOF S.c.p.A. per cui eventuali ritardi, sospensioni, riduzioni o mancati pagamenti agli operatori economici aggiudicatari non potranno in alcun modo essere posti a carico della MOF S.c.p.A., né costituire fonte di responsabilità, diretta o indiretta, contrattuale o extracontrattuale, in capo alla medesima.
8. La MOF S.c.p.A. resta pertanto manlevata e tenuta indenne da qualsivoglia richiesta risarcitoria, domanda di interessi, penali, sospensioni dei lavori o riserve che trovino causa nel mancato o ritardato pagamento da parte della Regione Lazio.



9. Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 117 co. 9, del D.lgs. 36/2023. Fino alla data di detto rilascio, l'Operatore Economico sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Operatore Economico sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l'approvazione del collaudo.
10. Si richiamano in merito le disposizioni del Codice e in particolare l'art. 125.
11. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 6 - Premio di accelerazione

1. Non sono previsti premi di accelerazione dei lavori.

Art. 7 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.
3. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.
4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la committente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di



tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del Capitolato generale d'appalto e dell'art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136 gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti del presente contratto stipulato con l'appaltatore è il seguente:

Banca _____

codice IBAN: _____

6. Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono le seguenti:

Art. 8 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 427 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi di quanto previsto all'art. __ del Capitolato speciale d'appalto.
2. Prima di procedere alle consegne dei lavori frazionate secondo le fasi riportate nel progetto e PSC, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando:
 - a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
3. L'attività viene documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.
4. Le consegne dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avvengono da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
5. Il direttore dei Lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piano, profili e disegni di progetto.
6. Avvenuta la prima consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;



- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della committente.

7. Mancata consegna

Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la committente può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

La consegna può non avvenire per causa imputabile alla committente ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a _____, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:

1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

8. Sospensione

Avvenuta la consegna, la committente può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla committente.

9. Consegne frazionate

Il direttore dei lavori provvede alla **consegna frazionata** dei lavori come indicato nel progetto dei lavori e nel PSC, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrivendo il verbale di consegna parziale



dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore non può iscrivere riserve per ritardi qualora vi fosse qualche impedimento e/o indisponibilità delle aree e si impegna a fornire di concerto con il DL e la Committente un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

10. Nel caso di **consegna d'urgenza**, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Art. 9 - Programma di esecuzione dei lavori - Cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore ha presentato alla committente un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. Cronoprogramma-Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Art. 10 - Attività del direttore dei lavori

1. La committente, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
2. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

3. Nel dettaglio, il direttore dei lavori:



- prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'Allegato II.14 al Codice;
- provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
- impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
- accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori *(quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni)*;
- dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP *(quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, il direttore dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale)*;
- verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;



- supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;
- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;
- rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
- verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (*quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo*);
- gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla committente e riportata nel capitolato d'appalto;
- fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - *nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze*;



- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;
- controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Art. 10.1 - Ufficio di direzione lavori

In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'allegato I.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Direttori operativi

Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmazione e coordinamento delle attività dell'ispettore dei lavori;
- aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;
- assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e delle relative azioni correttive;
- assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;



- esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche.

Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il direttore dei lavori non possiede i requisiti - *nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze*.

Ispettori di cantiere

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

La figura dell'ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere

Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- controllo sulle attività dei subappaltatori;
- controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
- assistenza alle prove di laboratorio;
- assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
- predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;
- assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

1. I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a. il giornale dei lavori;



- b. i libretti di misura;
- c. il registro di contabilità;
- d. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
- e. il conto finale.

a. Il **giornale dei lavori** riporta per ciascun giorno:

- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi.

b. I **libretti di misura** delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

I libretti misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

c. Il **registro di contabilità** è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.



d. Lo **stato di avanzamento lavori (SAL)** riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:

- il corrispettivo maturato;
- gli acconti già corrisposti;
- l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla committente per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

e. il **conto finale** dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;



- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla committente ai sensi dell'art. 222 c. 13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la committente si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.
5. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
7. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla committente per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c. 2 dell'allegato II.14 del codice.
8. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.



Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Art. 13 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera del **1‰** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. **E' prevista la penale nella misura dell'1‰ anche in tutte le altre ipotesi in cui il mancato adempimento di una disposizione da parte dell'appaltatore imponga l'applicazione di penali.**
3. I lavori devono avere inizio entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto.
4. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 14 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.
2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
3. Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.
4. Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:
 - l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
 - il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
 - le eventuali perizie di variante;
 - il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;



- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

4. Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 15 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. La Stazione Appaltante prende atto che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare, entro i limiti e i termini di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e della lex specialis di gara, le lavorazioni appartenenti alla categoria _____.
3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta potranno essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 119, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si è impegnato in sede di offerta a subappaltare la percentuale di _____% a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei Contratti.
5. *(qualora sussistano le ragioni per derogare all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti)* l'Appaltatore intende subappaltare a piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni oggetto di subappalto di cui all'articolo 119, comma 2, V periodo, per le ragioni indicate nel DGUE integrato con la domanda di partecipazione.
6. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo il verificarsi delle casistiche di cui all'art. 119, comma 11, D. Lgs. n. 36/2023. In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione di cui all'articolo 119, co. 11, del Codice dei Contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro o piccola impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.



7. Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, co. 2-bis, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, del Codice dei Contratti ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis del Codice dei Contratti.
8. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori contenute e già descritte nel presente contratto, da parte degli eventuali subappaltatori.
9. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.
10. L'Appaltatore s'impegna inoltre ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione della documentazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera colpiti da documentazione antimafia interdittiva ai sensi della sopracitata normativa di cui al D.Lgs n. 159/2011.
11. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del presente Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse comunitarie.
13. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.
14. Trovano applicazione anche a carico del subappaltatore, le disposizioni circa l'assunzione degli obblighi specifici del PNRR/PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060.

Art. 16 - Modifiche del contratto

1. Le modifiche al Contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 120 del Codice. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.
2. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto.



3. Il corrispettivo delle variazioni sarà approvato dall'Amministrazione su proposta del Responsabile Unico del Progetto prima di essere ammesso alla contabilità. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti, i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l'esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso indicato dall'Appaltatore nell'Offerta.

Art. 17 -*Risoluzione del contratto*

1. La committente risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, al ricorrere di una delle cause previste dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori vigenti disposizioni che prevedono la risoluzione del contratto; in particolare, la committente risolve il contratto di appalto al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
 - b) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
 - c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
 - d) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
 - e) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
 - f) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - g) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
 - h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
 - i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - j) costituisce, altresì, ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.



2. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la committente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
 - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
 - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - *quando la committente non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).*

4. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla committente; in caso di mancato rispetto del termine, la committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la



committente può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

5. In adempimento alle disposizioni contenute nel vigente protocollo di legalità sottoscritto tra la MOF Scpa e la Prefettura di latina in data 30.06.2017 e ss.mm.ii., la MOF Scpa richiede che l'appaltatore si impegni a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura di latina e all'Autorità Giudiziaria competente di eventuali tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Appaltatore. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del Codice Penale.

Art. 18 - Recesso

1. L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente, dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.
2. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.
3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DL/RUP, prima della comunicazione del preavviso.
4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 19 - Cessione del Contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
3. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste



non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 20 - Danni da forza maggiore e sinistri

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste alla committente.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia alla propria compagnia di assicurazione che eventualmente provvederà a determinare l'eventuale indennizzo se ne avra' diritto.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 21 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Il contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i lavori oggetto del presente contratto dovranno svolgersi in contemporanea alle attività del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (MOF) durante gli orari di apertura del Mercato

Art. 22 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente è obbligato:
 - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'Appaltatore anche in maniera prevalente;



- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 23 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il già menzionato adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 24 - Clausola sociale - pari opportunità e inclusione lavorativa

1. L'appaltatore garantisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
2. Le attività oggetto del presente contratto d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili).
3. L'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, si impegna a presentare alla Stazione Appaltante:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione verrà altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti



disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, per l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione delle penali determinate nel contratto d'appalto all'articolo Termine per l'esecuzione - Penali, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.
5. La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile determina oltre all'applicazione delle penali l'interdizione per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.
6. L'appaltatore secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice, in caso di necessità di ricorso a nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, si impegna ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) e che una quota pari al 10% sia destinata all'occupazione femminile, tenuto conto del tasso di occupazione femminile del 9,9% per il settore di riferimento (Costruzioni) rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia con decreto interministeriale n. 3795 del 31/12/2025.

Art. 25 – Criteri ambientali minimi – “Do no significant harm” (DNSH)

1. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per l'intero valore dell'importo della gara, l'appaltatore si impegna al rispetto delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 nonché al rispetto dei principi e degli obblighi relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060.
2. In particolare, l'appaltatore, si impegna al rispetto ed applicazione integrale di quanto riportato negli elaborati “A-12 Relazione CAM” e “RT.IM.03.1-Relazione sul rispetto dei CAM Impianti di climatizzazione Capannone D, Padiglioni E e G, Sala logistiche e Centrale Termo-frigorifera”, “A-13 Principi DNSH” e “RT.IM.03.2 - Relazione sulla rispondenza al principio DNSH, Capannone D, Padiglioni E e G, Sala logistiche e Centrale Termo-frigorifera” del progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto.

Art. 26 - Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6.11.2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, l'Operato Economico incaricato dichiara:
 - a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante;



b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione Appaltante per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 27 - *Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
2. I dati forniti dagli operatori economici vengono raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'esecuzione della prestazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dall'esecutore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
3. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito del presente affidamento.
4. Base giuridica del trattamento: l'Operatore Economico è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Committente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipulare il contratto o di erogare il corrispettivo.
5. Natura dei dati trattati: i dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'affidamento. Non vengono, invece, richiesti i dati



rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

6. Le Parti prendono altresì atto dei diritti connessi al trattamento e, in particolare, del diritto di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la modifica o la rettifica degli stessi.
7. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
8. In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si specifica che: il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio. Il Responsabile interno del trattamento dei dati sono il Direttore *pro tempore* della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture e il Direzione Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità idraulica, Demanio e Patrimonio nonché il Soggetto attuatore.

Art. 28 - Oneri diversi

1. Il contraente si obbliga:
 - a comunicare tempestivamente alla committente ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell’Appaltatore, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - a trasmettere alla committente e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Art. 29 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Il presente atto ai sensi di quanto previsto dall’Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023 è soggetto all’imposta di bollo nella misura di _____
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 30 – Interpello

1. In conformità a quanto previsto dall’art.124 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui sopra avvenga il fallimento dell’Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 124 del medesimo D.lgs. 36/2023 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.



2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 124 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 7 del richiamato articolo.

Art. 31 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

Art. 32 – Norme di rinvio

3. Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 224 e 225 del D.lgs. n. 36/2023, al D.lgs. 81/2008, alla documentazione progettuale posta a base di gara e alla documentazione di gara.

Il presente Contratto, composto di n. 37 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale. Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, dichiarano di aver preso conoscenza, approvandoli espressamente gli artt. dal n. 1 al n. 32 del presente Atto.

**MOF SCPA
SOGGETTO ATTUATORE**

Il Legale rappresentante
(-----)

Il Legale rappresentante
(-----)